

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2011}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDREA ROMANO, BALDUZZI, BOMBASSEI, CAPUA, CATANIA, ANTIMO CESARO, CIMMINO, D'AGOSTINO, GALGANO, LIBRANDI, MATARRESE, MOLEA, NESI, OLIARO, QUINTARELLI, RABINO, SOTTANELLI, TINAGLI, VARGIU, VECCHIO, VEZZALI, VITELLI, BOCCADUTRI, BRUNO BOSSIO, CAMPANA, CIMBRO, COPPOLA, ERMINI, FITZGERALD NISSOLI, GASPARINI, GIGLI, GIULIETTI, IORI, MARZANO, RUBINATO, SCALFAROTTO, VALERIA VALENTE

Modifiche agli articoli 172, 180 e 180-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, determinazione di requisiti minimi per le imprese di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore, nonché delega al Governo per la revisione della disciplina secondo criteri di parità di condizioni tra i soggetti operanti nel settore

Presentata il 28 gennaio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai maturata in quasi tutte le forze politiche la consapevolezza che l'avvento del digitale e la rapida evoluzione di nuovi modelli di *business*, legati all'odierna tecnologia, hanno evidenziato la necessità di rivedere vari aspetti della normativa in vigore in materia di diritti d'autore.

Tale necessità di modernizzazione ha investito anche la gestione dei diritti svolta

da società di gestione collettiva per conto dei titolari dei diritti stessi, che svolgono un ruolo molto importante, fornendo servizi ai titolari e agli utilizzatori, tra cui la concessione di licenze agli utilizzatori, la gestione dei proventi dei diritti, i pagamenti dovuti ai titolari e la riscossione dei diritti.

Come evidenziato dalla Commissione europea, « indipendentemente dal settore,

la gestione collettiva dei diritti fornita ai membri e agli utilizzatori deve diventare più efficace, accurata, trasparente e responsabile. Una gestione che non è in grado di stare al passo con i tempi incide negativamente sulla disponibilità di nuove offerte per consumatori e fornitori di servizi, poiché inibisce la prestazione di servizi innovativi, in particolare se forniti *online*. Per garantire un'adeguata prestazione di servizi che comporti l'utilizzo di opere o altri materiali protetti dai diritti d'autore e dai diritti connessi nel mercato interno, le società di gestione collettiva dovrebbero essere indotte a modificare il loro *modus operandi* a beneficio dei creatori, dei prestatori di servizi, dei consumatori e dell'economia europea nel suo insieme. Visto che le società concedono licenze su diritti per conto di titolari dei diritti nazionali ed esteri, il loro funzionamento ha un impatto fondamentale sullo sfruttamento di tali diritti in tutto il mercato interno. Il funzionamento di alcune di queste società ha sollevato dubbi quanto alla loro trasparenza, *governance* e gestione dei diritti riscossi per conto dei titolari dei diritti. In particolare, sono state espresse preoccupazioni relative alla responsabilità di determinate società, in generale nei confronti dei loro membri e in particolare nella gestione delle loro finanze. Diverse società di gestione collettiva devono ancora affrontare il nodo della necessità di allinearsi alle nuove realtà e alle esigenze del mercato unico».

Il legislatore del 1941, al fine di garantire una maggior tutela al titolare in via originaria dei diritti d'autore e in difesa dell'utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, affidò, alla luce delle esigenze che quel determinato periodo storico-politico domandavano, l'attività di intermediazione, in via esclusiva, per l'esercizio dei diritti derivanti dalla rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione, riproduzione meccanica e cinematografica (primo comma dell'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633) a un ente pubblico: l'Ente italiano per il diritto d'autore (EIDA), poi denominato Società italiana degli autori ed editori (SIAE) con il de-

creto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 433.

Tuttavia, con l'avvento delle nuove tecnologie e del mercato globalizzato, la SIAE appare inadeguata per molteplici ragioni. Innanzitutto, come più volte evidenziato dagli stessi aventi diritto, l'attuale natura di ente pubblico economico in situazione di monopolio snatura il rapporto che dovrebbe sussistere fra gli associati e l'ente che ne gestisce i diritti, rendendo praticamente impossibile l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti.

In secondo luogo, l'attribuzione di un vero e proprio monopolio legale viola la libertà (anche costituzionalmente garantita) dei singoli autori ed editori di associarsi; restringe ingiustificatamente l'iniziativa economica di terzi soggetti che potrebbero entrare sul mercato; falsa la concorrenza per quanto concerne l'attività di intermediazione. Né la situazione di monopolio legale appare necessaria ai fini dello svolgimento delle attività di intermediazione, che anzi, proprio per la peculiare natura economica del settore, dovrebbe essere soggetta a tutti quei criteri di efficienza ed economicità che soltanto un sistema di concorrenza e di libero mercato può garantire.

Nel parere della Commissione per i problemi economici e monetari annesso alla Relazione del Parlamento europeo su « Un quadro comunitario per le società di gestione collettiva dei diritti d'autore » (2002/2274(INI)), si afferma, a chiare lettere, l'urgenza di « rivedere le strutture monopolistiche esistenti e limitarle eventualmente a quei settori in cui sia stato dimostrato che non esiste alcuna alternativa per assicurare la necessaria tutela degli interessi degli autori ».

Allo stato attuale l'iscrizione alla SIAE da parte degli autori non è obbligatoria, e gli stessi possono decidere — in seguito a una serie di decisioni intervenute a livello comunitario — di conferire il mandato per l'amministrazione dei propri diritti a una *collecting society* straniera. Tale possibilità è stata sancita dalla cosiddetta « decisione CISAC » della Com-

missione (decisione della Commissione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, nel caso COMP/C-2/38.698-CISAC, in parte riformulata a seguito della sentenza del Tribunale T-422/08 del 12 aprile 2013) nonché dalla proposta di direttiva sulle società di gestione collettiva (COM(2012) 372 def), in via di approvazione definitiva, il cui paragrafo 2 dell'articolo 5 prevede che: «I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare una società di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali di loro scelta, per gli Stati membri di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di residenza o di stabilimento o dalla nazionalità della società di gestione collettiva o del titolare dei diritti».

Alla luce di tutto questo appare oltremodo superato l'impianto giustificatorio del monopolio, così come improntato dal legislatore del 1941 e avallato dalle sentenze della Corte costituzionale intervenute a tale riguardo.

Pertanto, appare auspicabile l'eliminazione dal nostro ordinamento del monopolio legale a favore della SIAE, riconoscendo la libertà degli autori di associarsi attraverso la creazione di *collecting societies*, le quali dovrebbero mantenere una struttura privatistica, a base associativa o cooperativa, ed essere assoggettate alle normali regole di disciplina che valgono per gli enti privati della stessa

natura associativa che svolgono attività di tipo economico.

La presente proposta di legge ha dunque per oggetto l'introduzione di modifiche al titolo V (Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti d'autore) della legge 22 aprile 1941, n. 633, con l'eliminazione delle disposizioni che attribuiscono alla SIAE una posizione di monopolio e con l'indicazione dei requisiti minimi per le imprese operanti nel settore dell'intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore.

Al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali della SIAE e in ragione delle valide competenze in essa presenti, della sua presenza sul territorio e del *know how* da essa maturato nel settore dell'intermediazione dei diritti d'autore, l'attività di accertamento, vigilanza e riscossione di imposte, contributi e diritti, di cui agli articoli 182-*bis* e 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, resta invece riservata in via esclusiva alla SIAE.

La presente proposta ha inoltre per oggetto il conferimento di una delega al Governo per la regolamentazione delle tariffe e delle modalità dell'attività di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti di competenza esclusiva della SIAE, nonché per la modifica e l'introduzione di norme che abbiano come presupposto un nuovo quadro normativo che prevede la possibilità della concorrenza tra più soggetti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Modifiche alla legge
22 aprile 1941, n. 633).*

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 172, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività in violazione delle disposizioni dell'articolo 183 »;

b) all'articolo 180:

1) al primo comma, le parole: « è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) » sono sostituite dalle seguenti: « è libera »;

2) al terzo comma, le parole: « L'attività dell'ente » sono sostituite dalle seguenti:

« L'attività delle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore »;

3) al quarto comma, le parole: « La suddetta esclusività di poteri non pregiudica » sono sostituite dalle seguenti: « Resta in ogni caso salva »;

4) il settimo comma è sostituito dal seguente: « I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) agli aventi diritto entro un anno dalla riscossione »;

c) all'articolo 180-bis:

1) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i detentori di diritti d'autore iscritti ad altre società di intermediazione e gestione collettiva la Società italiana degli autori ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con le predette società »;

2) i commi secondo e terzo sono abrogati.

ART. 2.

(Requisiti minimi per le imprese operanti nel settore dell'intermediazione dei diritti d'autore).

1. Al fine di consentire un razionale e corretto sviluppo del mercato delle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonché di tutelare gli interessi dei titolari dei diritti, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere o svolgono l'attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti medesimi, indipendentemente dalla specifica forma giuridica o struttura organizzativa adottata, sono i seguenti:

a) costituzione in una forma giuridica prevista dall'ordinamento italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea che consenta l'effettiva partecipazione e l'effettivo controllo da parte dei titolari dei diritti;

b) ubicazione della sede legale o di una sua dipendenza o di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano;

c) dotazione e mantenimento di un patrimonio netto minimo, comunque denominato, non inferiore a 10.000 euro o, entro il limite di 120.000 euro, al 5 per cento del valore dei diritti amministrati nell'anno precedente;

d) organizzazione della gestione dei diritti attraverso figure professionali, mezzi tecnici e sistemi informatici adeguati inclusa una banca dati informatica, regolarmente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa accessibile ai titolari dei diritti e agli utilizzatori delle opere, anche al fine di agevolare la distribuzione dei compensi;

e) adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

f) previsione espressa nello statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei seguenti elementi:

1) individuazione dell'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti d'autore di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente;

2) previsione della tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del libro quinto, titolo II, capo III, sezione III, paragrafo 2, del codice civile;

3) previsione della tenuta dei libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421 del codice civile;

4) previsione che la redazione del bilancio avvenga ai sensi del libro quinto, titolo V, capo V, sezione IX, del codice civile;

5) previsione della presenza di un collegio sindacale costituito ai sensi del libro quinto, titolo V, capo V, sezione VI-bis, paragrafo 3, del codice civile;

6) previsione dell'adozione di un regolamento interno concernente le modalità di ripartizione dei diritti;

7) previsione dell'adozione di un regolamento interno concernente le modalità di iscrizione o di conferimento del mandato;

8) previsione che l'attribuzione degli incarichi di amministrazione e direzione sia limitata a soggetti dotati di comprovata esperienza e capacità professionale per i quali non sussistono situazioni di conflitti di interessi né cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e che non hanno riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica, per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione

degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale, per delitti previsti nel libro quinto, titolo XI, del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, tributaria e di strumenti di pagamento, e che non sono sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

9) previsione della gestione separata, attraverso apposite contabilità analitiche, delle somme raccolte e dovute ai titolari dei diritti, nonché degli eventuali piani di investimento effettuati con tali somme. Le risultanze delle contabilità analitiche devono essere evidenziate nella nota integrativa del bilancio d'esercizio.

ART. 3.

(Requisiti minimi necessari a un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti d'autore).

1. Al fine di consentire un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché di tutelare gli interessi dei titolari dei diritti stessi, le imprese che intendono svolgere o svolgono l'attività di amministrazione e di intermediazione di tali diritti, indipendentemente dalla specifica forma giuridica o struttura organizzativa adottata, sono tenute:

a) ad adottare criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti, con particolare riferimento all'accettazione e alla risoluzione del mandato o del rapporto associativo, alle tipologie dei rapporti di gestione che possono essere instaurati, alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e ripartizione dei diritti nonché

alle condizioni, ai costi e alle provvigioni poste a carico dei titolari dei diritti;

b) ad adottare criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti degli utilizzatori e delle altre società di gestione, con particolare riferimento ai repertori, alle tariffe e alle condizioni contrattuali relative agli accordi sottoscritti;

c) a comunicare periodicamente, e comunque entro l'esercizio successivo a quello della maturazione dei diritti, ai titolari dei diritti l'ammontare dei compensi maturati e le relative modalità di determinazione;

d) a consentire ai titolari dei diritti la verifica dei compensi maturati attraverso idonee procedure informatiche;

e) ad adottare criteri prudenziali nella politica di investimento concernente le somme raccolte e dovute ai titolari dei diritti nelle more della loro ripartizione;

f) a procedere, in assenza di obiettive ragioni ostative, alla ripartizione e al pagamento delle somme dovute ai titolari dei diritti non oltre i dodici mesi successivi alla fine dell'anno finanziario in cui è avvenuta la riscossione;

g) ad adottare idonee procedure per la rapida individuazione dei titolari dei diritti;

h) ad affidare la revisione legale dei conti a una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

i) a consentire la comunicazione con i titolari dei diritti e con gli utilizzatori attraverso mezzi elettronici.

ART. 4.

(Oneri di comunicazione).

1. Le imprese che intendono svolgere o svolgono l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti d'autore di cui

alla legge 22 aprile 1941, n. 633, ai fini della verifica del razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti, indipendentemente dalla specifica forma giuridica o struttura organizzativa adottata, sono tenute:

a) a segnalare l'inizio dell'attività secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasmettendo altresì alle suddette amministrazioni una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti minimi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge;

b) a pubblicare nel proprio sito *internet* il numero di aventi diritto che hanno conferito il mandato e il valore economico dei diritti amministrati;

c) a pubblicare nel proprio sito *internet* lo statuto e l'elenco dei soggetti a cui sono attribuiti incarichi di amministrazione e direzione;

d) a pubblicare nel proprio sito *internet* il bilancio d'esercizio;

e) a fornire alle amministrazioni di cui alla lettera a) tutte le informazioni da esse richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria pubblica nel proprio sito *internet* l'elenco delle imprese che hanno effettuato la segnalazione di inizio dell'attività ai sensi della lettera a) del comma 1 e che hanno ottemperato agli oneri di pubblicazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) del medesimo comma. Il medesimo Dipartimento, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunica nel proprio sito *internet* quali imprese risultano non essere più in possesso dei requisiti minimi di cui agli articoli 2 e 3.

ART. 5.

(Registri di pubblicità e deposito delle opere).

1. I registri di pubblicità e deposito delle opere di cui al titolo III, capo I, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, devono essere condivisi dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) con le imprese inserite nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, della presente legge.

ART. 6.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche e integrazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, e delle altre disposizioni vigenti che hanno come presupposto l'esistenza del monopolio della SIAE, in materia di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore, previsto dall'articolo 180 della citata legge n. 633 del 1941 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le norme necessarie a stabilire le tariffe e le modalità dell'attività di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti che resta riservata in via esclusiva alla SIAE. Nell'adozione del decreto, il Governo si attiene al criterio di prevedere condizioni di assoluta parità di diritti e di obblighi tra tutti i soggetti che esercitano l'attività di intermediazione dei diritti d'autore già riservata in esclusiva alla SIAE.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0016620